

### *Contenuto delle domande*

Sono prese in considerazione richieste corredate da progetti chiari e dettagliati contenenti, a pena di esclusione:

a- la descrizione della tipologia degli interventi progettati;

b- l'indicazione del numero complessivo di persone con disabilità in situazione di gravità stimate sul territorio e del numero complessivo di quelle accertate e certificate dalle Commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge 104/92;

c- la definizione del numero e l'individuazione degli utenti destinatari degli interventi progettati con l'indicazione per ognuno di essi:

1- del tipo di disabilità e del conseguente bisogno, correlato alla situazione di gravità. Il bisogno derivante dalla situazione di gravità costituisce priorità assoluta. La gravità della disabilità viene determinata dal fatto che la persona non sia in grado di adempiere ad almeno due delle funzioni sotto indicate:

- deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
- impossibilità alla deambulazione ;
- impossibilità a mantenere il controllo sfinterico ;
- impossibilità - se di età superiore ai 10 anni - alla assunzione del cibo, o al lavarsi, o al vestirsi.

2- della gravità dell'handicap, che deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalle Commissioni mediche individuate dall'art. 4 della Legge 104/92, da allegare alla domanda;

3- di un dettagliato e personalizzato piano di intervento – firmato dal Comune, dalla ASL e dall'utente o esercente la potestà – e dei relativi e analitici costi previsti;

4- della situazione socio - economico - familiare;

Per i progetti di interventi di aiuto personale riguardanti più utenti, gli enti locali proponenti dovranno definire una graduatoria degli utenti stessi elaborata in base alla situazione di bisogno inerente la disabilità dei destinatari (sulla base degli elementi suddetti) e a quella socio-economico-familiare degli stessi, tenendo presente che per la situazione familiare si dovranno considerare:

- la distanza chilometrica della residenza dell'utente dal Centro di accoglienza o dai servizi più vicini;

- l'eventuale assenza di conviventi, o la presenza di conviventi anziani o malati e la contemporanea esistenza o meno di altri conviventi a carico;

La situazione economica dovrà essere valutata con riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia;

d) la durata dei servizi e la regolamentazione del loro svolgimento;

e) l'indicazione dei tempi previsti per l'avvio degli interventi;

f) l'esplicita adesione e la partecipazione alla progettazione degli interventi da parte delle A.S.L. di competenza, in ossequio al principio della necessaria integrazione socio-sanitaria ribadita dal piano socio assistenziale regionale di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 591 del 1 dicembre 1999 e della Giunta regionale del 19/4/2002 n. 471;

g) l'indicazione delle previste forme di integrazione e coordinamento con la rete di servizi esistenti nel territorio;

h) le modalità previste per la gestione dei servizi;

i) l'indicazione della eventuale adesione e partecipazione allo svolgimento dei servizi da parte delle categorie elencate dall'art. 9 comma 2, della legge n. 104/92, nell'intesa che le